



Comune di FABRIANO

Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE  
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,  
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E  
DEL CANONE MERCATALE**

*(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-837 e 846-847)*

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2021 e modificato con  
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 19/04/2022

## Indice

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....                                                                           | 5  |
| Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento .....                                                             | 5  |
| Articolo 2 - Soggetto attivo .....                                                                               | 6  |
| TITOLO II - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....                                                          | 6  |
| Articolo 3 - Disposizioni generali .....                                                                         | 6  |
| Articolo 4 - Tipologie di occupazioni.....                                                                       | 6  |
| Articolo 5 - Occupazioni occasionali .....                                                                       | 7  |
| Articolo 6 - Occupazioni d'urgenza .....                                                                         | 7  |
| Articolo 7 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico .....                                                   | 7  |
| Articolo 8 - Rilascio della concessione/autorizzazione .....                                                     | 9  |
| Articolo 9 - Titolarietà della concessione e obblighi.....                                                       | 11 |
| Articolo 10 - Subentro nella concessione.....                                                                    | 12 |
| Articolo 11 - Rinuncia della concessione .....                                                                   | 12 |
| Articolo 12 - Durata dell'occupazione .....                                                                      | 12 |
| Articolo 13 - Rinnovo, proroga e disdetta.....                                                                   | 13 |
| Articolo 14 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio .....                                                     | 13 |
| Articolo 15 - Decadenza ed estinzione della concessione .....                                                    | 14 |
| Articolo 16 - Occupazioni abusive.....                                                                           | 15 |
| Articolo 17 - Presupposto del canone.....                                                                        | 16 |
| Articolo 18 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico .....  | 16 |
| Articolo 19 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici .....                                          | 17 |
| Articolo 20 - Modalità di applicazione del canone .....                                                          | 17 |
| Articolo 21 - Occupazioni realizzate con cavi e conduttore per la fornitura di servizi di pubblica utilità ..... | 18 |
| Articolo 22 - Determinazione del canone occupazioni permanenti.....                                              | 18 |
| Articolo 23 - Determinazione del canone occupazioni temporanee.....                                              | 19 |
| Articolo 24 - Passi carrabili e accessi a raso .....                                                             | 19 |
| Articolo 25 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....                                          | 20 |
| Articolo 26 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici .....                                       | 20 |
| Articolo 27 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante .....                                                      | 20 |
| Articolo 28 - Attività Edile.....                                                                                | 21 |
| Articolo 29 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio .....              | 21 |
| Articolo 30 - Esposizione merci fuori negozio.....                                                               | 21 |
| Articolo 31 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere .....                                             | 22 |
| Articolo 32 - Occupazioni per traslochi .....                                                                    | 22 |
| Articolo 33 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione .....               | 22 |
| Articolo 34 - Soggetto passivo .....                                                                             | 23 |
| Articolo 35 - Riduzioni e maggiorazioni .....                                                                    | 23 |
| Articolo 36 - Occupazioni non assoggettate al canone.....                                                        | 25 |

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Articolo 37 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....                 | 26        |
| Articolo 38 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....                  | 26        |
| <b>TITOLO III - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE .....</b>                                     | <b>27</b> |
| Articolo 39 - Disposizioni di carattere generale.....                                   | 27        |
| Articolo 40 - Tipologie degli impianti pubblicitari .....                               | 27        |
| Articolo 41 - Piano generale degli impianti pubblicitari .....                          | 27        |
| Articolo 42 - Esposizione pubblicitaria.....                                            | 28        |
| Articolo 43 - Autorizzazioni.....                                                       | 28        |
| Articolo 44 - Subentro nelle autorizzazioni .....                                       | 28        |
| Articolo 45 - Rinnovo, proroga e disdetta.....                                          | 29        |
| Articolo 46 - Estinzione dell'autorizzazione .....                                      | 29        |
| Articolo 47 - Rimozione della pubblicità.....                                           | 29        |
| Articolo 48 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....                          | 30        |
| Articolo 49 - Presupposto del canone.....                                               | 30        |
| Articolo 50 - Soggetto passivo .....                                                    | 31        |
| Articolo 51 - Modalità di applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie..... | 31        |
| Articolo 52 - Insegne d'esercizio .....                                                 | 32        |
| Articolo 53 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari .....                       | 32        |
| Articolo 54 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati .....                      | 33        |
| Articolo 55 - Freccie direzionali – Pre-insegne.....                                    | 33        |
| Articolo 56 - Locandine .....                                                           | 33        |
| Articolo 57 - Striscioni e gonfaloni.....                                               | 33        |
| Articolo 58 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....               | 33        |
| Articolo 59 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici .....                 | 34        |
| Articolo 60 - Determinazione del canone.....                                            | 34        |
| Articolo 61 - Dichiarazione.....                                                        | 34        |
| Articolo 62 - Dichiarazioni per particolari fattispecie.....                            | 35        |
| Articolo 63 - Pagamento del canone .....                                                | 36        |
| Articolo 64 - Riduzioni del canone .....                                                | 36        |
| Articolo 65 - Esenzioni .....                                                           | 37        |
| <b>TITOLO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI.....</b>                                            | <b>38</b> |
| Articolo 66 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni .....                          | 38        |
| Articolo 67 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....  | 38        |
| Articolo 68 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.....                 | 39        |
| Articolo 69 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni .....                           | 39        |
| Articolo 70 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni.....                            | 40        |
| Articolo 71 - Pagamento del diritto.....                                                | 40        |
| Articolo 72 - Norme di rinvio .....                                                     | 40        |
| <b>TITOLO V - CANONE MERCATALE.....</b>                                                 | <b>41</b> |
| Articolo 73 - Presupposto del canone.....                                               | 41        |
| Articolo 74 - Rilascio dell'autorizzazione.....                                         | 41        |
| Articolo 75 - Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche .....       | 42        |
| Articolo 76 - Criteri per la determinazione della tariffa .....                         | 42        |
| Articolo 77 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici .....                 | 43        |

|                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Articolo 78 - Modalità di applicazione del canone .....                                                                        | 43        |
| Articolo 79 - Tipologie di occupazione in base alla durata .....                                                               | 43        |
| Articolo 80 - Determinazione del canone occupazioni permanenti.....                                                            | 44        |
| Articolo 81 - Determinazione del canone occupazioni temporanee .....                                                           | 44        |
| Articolo 82 - Occupazione abusiva .....                                                                                        | 44        |
| Articolo 83 – Riduzioni.....                                                                                                   | 45        |
| Articolo 84 - Soggetto passivo .....                                                                                           | 45        |
| Articolo 85 - Modalità e termini per il pagamento del canone.....                                                              | 45        |
| <b>TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....</b>                                                                   | <b>46</b> |
| Articolo 86 - Funzionario Responsabile.....                                                                                    | 46        |
| Articolo 87 - Accertamento e riscossione coattiva .....                                                                        | 46        |
| Articolo 88 - Autotutela .....                                                                                                 | 46        |
| Articolo 89 - Ravvedimento Operoso .....                                                                                       | 47        |
| Articolo 90 – Sanzioni .....                                                                                                   | 47        |
| Articolo 91 – Interessi .....                                                                                                  | 48        |
| Articolo 92 - Rimborsi e compensazione .....                                                                                   | 48        |
| Articolo 93 – Somme di modesto ammontare.....                                                                                  | 48        |
| <b>TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....</b>                                                                                   | <b>49</b> |
| Articolo 95 - Disposizioni finali.....                                                                                         | 50        |
| Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE<br>OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E PER I MERCATI ..... | 51        |
| Allegato B - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE<br>ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE.....                      | 51        |

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Fabriano del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Il presente Regolamento contiene, altresì, i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Fabriano del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui al comma 837 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Il canone mercatale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i vigenti prelievi sui rifiuti di cui alla L. 147/2013 e ss. mm. e ii.
3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
4. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (Canone non ricognitorio), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
5. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
6. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
10. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
11. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

12. Continuano ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 219 del 22.12.2008 ed il Regolamento di attuazione del piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 218 del 22.12.2008.

## **Articolo 2 - Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Fabriano.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile a cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone, tra cui la sottoscrizione degli avvisi ed atti di pagamento e l'effettuazione degli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di Fabriano, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può affidare in concessione la gestione del canone ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 dello stesso Decreto, ivi compresa la riscossione coattiva del canone stesso, delle indennità e delle sanzioni.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio comunale, come indicato dal regolamento di organizzazione, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il Comune vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

## **TITOLO II - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 3 - Disposizioni generali**

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

### **Articolo 4 - Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
  - a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, intese come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Qualsiasi occupazione, anche temporanea, di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte del Comune, nel rispetto della normativa vigente.

### **Articolo 5 - Occupazioni occasionali**

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- c) le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi di durata non superiore a 6 ore;
- d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali l'autorizzazione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

### **Articolo 6 - Occupazioni d'urgenza**

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il secondo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. Nella domanda dovranno essere evidenziate e motivate le ragioni di emergenza o di urgenza.

3. L'ufficio competente istruisce la domanda e, in caso positivo, rilascia a sanatoria la relativa concessione o autorizzazione.

4. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

5. Nel caso in cui non sia accertata l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1, l'occupazione avvenuta è dichiarata abusiva ed a carico dell'interessato sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e ss. mm. e ii. del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (DPR 16.12.1992 n. 495).

### **Articolo 7 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico**

1. Nessuna occupazione su suolo pubblico può essere posta in essere senza regolare autorizzazione o concessione e senza il pagamento del relativo canone (fatta eccezione per le occupazioni esenti per le quali occorre sempre che sia redatto l'atto autorizzatorio). L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza all'ufficio competente.

2. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda redatta esclusivamente su apposita modulistica compilata in tutte le sue parti da inviarsi, ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, in caso di attività produttive, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, o in mancanza da consegnare al protocollo dell'ente.

3. La domanda di concessione per occupazione permanente deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. La domanda di autorizzazione per occupazione temporanea deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.

5. La domanda di autorizzazione per occupazione occasionale deve essere inoltrata 3 giorni prima dell'inizio della medesima.

6. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai comma 3, 4 e 5, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

7. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
- c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
- d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto istante o dal legale rappresentante, munito dei poteri di firma.

8. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione). Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

9. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche

regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

10. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

11. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

12. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

13. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

14. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

## **Articolo 8 - Rilascio della concessione/autorizzazione**

1. Fatta salva la competenza del SUAP in caso di attività produttive, l'Ufficio di Polizia Municipale è competente al rilascio dell'atto di concessione di occupazione permanente e di autorizzazione di occupazione temporanea/occasionale e riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede al rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione entro i termini stabiliti dal vigente Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, o in caso di mancata previsione regolamentare, entro il termine di giorni 30 (trenta).

3. Qualora il responsabile del procedimento debba acquisire specifici nulla osta o pareri da parte di altri uffici comunali, gli stessi debbono essere comunicati entro 10 giorni dalla data della relativa richiesta. In questo caso il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 della legge 241/1990.

4. Durante la fase istruttoria l'Ufficio competente può fare richiesta di integrazione degli elementi mancanti della domanda al soggetto istante che dovrà provvedere entro un termine non inferiore a 20 giorni. La mancata integrazione di quanto richiesto, nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.

5. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.

6. Il responsabile del procedimento, entro il termine di rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale, di cui all'art. 27 comma 9 del Codice della Strada, o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;

c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

7. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

8. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

9. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario - che deve provvedere al relativo versamento entro i termini di rilascio dell'atto di concessione con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 4.

10. E' negata la concessione/autorizzazione nel caso in cui il soggetto non sia in regola con il pagamento del canone o della TOSAP per le annualità pregresse ed ancora esigibili, dovuti per qualsiasi occupazione di suolo pubblico comunale; l'interessato può sanare la propria posizione versando l'importo dovuto entro 15 giorni dal momento di presentazione dell'istanza di concessione. Trascorso tale termine senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione l'istanza viene rigettata.

11. Nell'atto di concessione/autorizzazione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le eventuali condizioni alle quali il comune subordina la concessione e le situazioni ed i comportamenti che possono portare alla revoca/decadenza dell'atto. L'atto deve contenere l'espressa riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni a persone o cose connessi all'occupazione, nonché la previsione che tutte le spese inerenti alla realizzazione/rimozione dell'occupazione stessa sono a carico del richiedente.

12. Le concessioni/autorizzazioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto, o della prima rata, in caso di pagamento a rate.

13. Il provvedimento di concessione/autorizzazione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 6 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

14. La concessione/autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

15. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

16. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione se, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

## **Articolo 9 - Titolarità della concessione e obblighi**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione.

2. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ha l'obbligo di:

- a) utilizzare il suolo pubblico occupato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 8, comma 6;
- c) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- e) versare il canone alle scadenze previste;
- f) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
- h) custodire con diligenza l'immobile e relative annessi strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione, rispondendone a tutti gli effetti di legge;

- i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

### **Articolo 10 - Subentro nella concessione**

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato a presentare all'amministrazione apposita richiesta a proprio nome con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione, non oltre trenta giorni dal trasferimento. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
2. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 1 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione.
4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
5. Il subentrante può sanare la propria posizione versando l'importo dovuto entro 15 giorni dal momento di presentazione dell'istanza di concessione. Trascorso tale termine senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione, l'istanza viene rigettata.
6. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati.

### **Articolo 11 - Rinuncia della concessione**

1. Il richiedente che non abbia più interesse all'occupazione può rinunciare con apposita comunicazione da effettuarsi presso l'ufficio competente prima della data di rilascio del provvedimento.
2. In tal caso la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
3. La rinuncia effettuata oltre il termine sopra indicato, comporta il versamento del canone dovuto per l'intero periodo previsto nell'atto di concessione temporanea e per l'annualità in corso nel caso di concessione permanente.

### **Articolo 12 - Durata dell'occupazione**

1. Le concessioni permanenti hanno durata non inferiore ad un anno e sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 10, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. Le concessioni di suolo pubblico permanenti per passi carrabili hanno la durata massima di anni 20 (venti).
3. Le concessioni di sovrasuolo permanenti per tende solari, hanno la durata massima di anni 10 (dieci).

4. In ogni caso il Comune potrà valutare durate inferiori in base alla natura dell'occupazione, allo stato dei luoghi e al pubblico interesse. Per le altre fattispecie di occupazione di suolo pubblico si fa in ogni caso rinvio a normative o regolamenti specifici.
5. Per le occupazioni relative agli allacci fognari ed a tutti quei manufatti assimilabili ad essi, la durata della concessione coincide con l'esistenza dell'immobile a cui sono asserviti.
6. Le concessioni temporanee hanno durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

### **Articolo 13 - Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 7 del presente regolamento almeno trenta giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni prima, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
4. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
5. L'istanza di proroga deve essere presentata entro due giorni prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
6. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
7. La disdetta non libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

### **Articolo 14 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio**

1. Il Comune in qualsiasi momento può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione, eventualmente imponendo nuove condizioni, per motivi di pubblico interesse discrezionalmente valutati, come previsto dalle norme sul procedimento amministrativo.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione in caso di occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione in caso di occupazione temporanea.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di

legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

7. In caso di revoca della concessione o autorizzazione, o di scadenza della medesima, il titolare deve provvedere a propria cura e spese a rimettere in pristino il suolo entro il termine stabilito dal comune. In difetto, provvede il comune a spese del titolare eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 8, comma 6;

## **Articolo 15 - Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto o della TOSAP per le annualità pregresse ancora esigibili, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

3. Nel caso di decadenza, il canone dovuto deve essere comunque versato per l'annualità in corso nel caso di occupazione permanente e per tutto il periodo previsto nell'atto di concessione per le occupazioni temporanee.

4. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

5. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;

c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

6. In caso di morte del concessionario l'erede è tenuto a comunicare l'evento agli uffici competenti e se interessato a mantenere in essere l'occupazione, deve presentare domanda di nuova concessione. Nel caso di pluralità di eredi, la domanda di nuova concessione deve essere presentata comunque a nome di uno solo di essi, previa delega degli altri in suo favore. Nel caso in cui si ometta la suddetta comunicazione e permanga l'occupazione, la stessa viene considerata abusiva.

7. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

## **Articolo 16 - Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
- g) per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. Il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere alla cessazione del fatto illecito, alla rimozione dell'occupazione ed al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge e dall'articolo 90 del presente regolamento per la specifica occupazione abusiva.

4. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro

amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

5. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

6. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

7. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

### **Articolo 17 - Presupposto del canone**

1. Presupposto del canone è:

- a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
- b. ogni allaccio di fognatura (sia la c.d. "nera", scarichi di bagni, cucine, etc., che la c.d. "bianca", pluviali), ossia i tratti di tubatura, griglie, fosse o qualunque altro manufatto che congiunge la condotta fognaria principale e i sistemi di deflusso delle acque piovane pubblici, all'immobile (o gruppo di immobili) di proprietà privata.

### **Articolo 18 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 190/2019.
2. La graduazione della tariffa standard è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano, ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

- e) valore economico dell'area in relazione al vantaggio ricavabile per l'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, riferito al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), e al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) è eseguita individuando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, nonché le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe già in vigore si intendono prorogati di anno in anno.

### **Articolo 19 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni del suolo, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Per tale finalità le strade e le altre aree pubbliche cittadine sono classificate in tre categorie tariffarie, come riportato nell'Allegato "A" del presente Regolamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione (almeno il 50%) di area occupata.

4. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe.

### **Articolo 20 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

7. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

8. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.

## **Articolo 21 - Occupazioni realizzate con cavi e conduttore per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o secondo le altre modalità consentite dalla normativa vigente.

## **Articolo 22 - Determinazione del canone occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione.

2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata

sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

### **Articolo 23 - Determinazione del canone occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.

### **Articolo 24 - Passi carrabili e accessi a raso**

1. Sono definiti passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini dell'applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

2. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone; la relativa superficie è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

3. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 2.

4. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello segnaletico di Passo Carrabile a norma del Codice della strada, realizzato dall'Ente e fornito dall'Ufficio preposto alla riscossione.

5. In caso di distruzione/deterioramento/ furto del cartello, la Polizia Municipale o l'Ufficio preposto alla riscossione ne rilascia copia previa presentazione di apposita denuncia da parte del concessionario.

6. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile può essere vietata la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi mediante apposizione di apposita segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del ventesimo anno successivo alla data di rilascio.

8. Nel caso i concessionari non abbiano più interesse al mantenimento del passo carrabile, debbono rimettere in pristino il suolo occupato e riconsegnare il cartello, previa specifica istanza da presentare all'ufficio competente. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a cura e spese del richiedente. Nel caso di accesso a raso è sufficiente far seguire alla presentazione dell'istanza la sola riconsegna del cartello.

### **Articolo 25 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante**

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

### **Articolo 26 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici**

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori nella misura deliberata dalla Giunta Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

### **Articolo 27 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante**

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
  - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
  - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;

- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

### **Articolo 28 - Attività Edile**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

### **Articolo 29 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio**

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

### **Articolo 30 - Esposizione merci fuori negozio**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

### **Articolo 31 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere**

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

### **Articolo 32 - Occupazioni per traslochi**

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
3. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

### **Articolo 33 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione**

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
  - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
  - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
  - a) durata minima 6 anni;

- b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio comunale. Al canone non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o secondo le altre modalità consentite dalla normativa vigente.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

#### **Articolo 34 - Soggetto passivo**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 del codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del codice civile.
4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
5. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 14, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

#### **Articolo 35 – Riduzioni e maggiorazioni**

1. Le tariffe del canone sono ridotte:

- a) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
  - b) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
  - c) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 30 per cento;
  - d) per le occupazioni permanenti e temporanee con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, le tariffe sono ridotte del 70 per cento;
  - e) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse quali chioschi, edicole, banchi e simili, per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte degli stessi soggetti durante tutta la settimana, le tariffe sono ridotte del 30 per cento;
  - f) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50 per cento;
  - g) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa è ridotta dell'80 per cento;
  - h) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa di cui alle precedenti lettere a)-b)-c)-d)-e)-f)- g) è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
  - i) per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici la tariffa è ridotta dell'80 per cento;
  - j) è disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
  - k) per i passi carrabili, si applica la riduzione del 50% del canone previsto per le occupazioni permanenti;
  - l) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, si applica la riduzione del settanta per cento del canone;
  - m) per le occupazioni permanenti realizzate con accessi a raso con divieto di sosta, è prevista una riduzione del 50%;
  - n) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove, l'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento;
  - o) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base degli elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, si applica la riduzione del 10%.
2. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 25%.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

## **Articolo 36 - Occupazioni non assoggettate al canone**

Sono esenti:

- 1) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- 2) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- 3) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- 4) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- 5) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- 6) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- 7) i passi carrabili, le rampe, e simili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
- 8) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione e comunque per un tempo non superiore a 60 minuti;
- 9) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- 10) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- 11) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- 12) le occupazioni con attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
- 13) le occupazioni di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows, mensole e in genere con ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
- 14) le occupazioni realizzate all'esterno dei negozi con fiori, piante e altri elementi ornamentali (concordati e valutati dall'ufficio Arredo Urbano in conformità a quanto previsto dal Piano del Paesaggio Urbano), purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e possano essere facilmente rimossi; sono inoltre esentate le occupazioni realizzate con elementi necessari alla sicurezza dei luoghi quali specchi parabolici, lanterne, lampade, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza, faretti, allarmi e simili;

15) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) che prevedono l'occupazione di pochi metri quadrati di suolo pubblico e non comportano attività di vendita o di somministrazione;

16) veicoli destinati al trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi assegnati;

17) le occupazioni realizzate per iniziative politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, effettuate per fini non economici e patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti.

### **Articolo 37 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in quattro rate aventi scadenza il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 300,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12,00 euro.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il versamento del canone deve essere effettuato utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### **Articolo 38 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in un massimo di quattro rate, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 300,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12,00 euro.

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Il versamento del canone deve essere effettuato utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### **TITOLO III - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**

#### **Articolo 39 - Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Titolo II del presente regolamento.

#### **Articolo 40 - Tipologie degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
3. Di conseguenza, le tipologie non previste nel precedente comma si intendono vietate. Si fa rinvio ai divieti ed alle limitazioni relative alla effettuazione di pubblicità previste dal C.D.S., nonché dal suo regolamento di esecuzione ed attuazione e dalla normativa vigente.

#### **Articolo 41 - Piano generale degli impianti pubblicitari**

1. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma integralmente il Piano Generale degli Impianti pubblicitari attualmente vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 219 del 22.12.2008 ed il Regolamento di attuazione del piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 218 del 22.12.2008.

2. Suddetto piano può essere oggetto di revisione periodica, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa in materia.

### **Articolo 42 - Esposizione pubblicitaria**

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, o altri mezzi assimilabili, la tariffa del canone è calcolata per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare di riferimento. Sono fatte salve eventuali richieste per periodi inferiori all'anno solare.

2. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi la tariffa è calcolata secondo quanto previsto al comma precedente. La superficie soggetta al canone è quella complessiva dell'impianto indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

### **Articolo 43 - Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e la diffusione di messaggi pubblicitari è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al regolamento comunale di attuazione del piano generale degli impianti pubblicitari.

3. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.

b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore all'anno.

4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria. L'interessato può sanare la propria posizione versando l'importo dovuto entro 15 giorni dal momento di presentazione dell'istanza di autorizzazione. Trascorso tale termine senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione l'istanza viene rigettata.

5. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

### **Articolo 44 - Subentro nelle autorizzazioni**

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione contenente gli estremi dell'autorizzazione in questione.

2. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
3. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
5. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

#### **Articolo 45 - Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Per le procedure di rinnovo e proroga delle autorizzazioni si fa rinvio al Regolamento comunale di attuazione del piano generale degli impianti pubblicitari.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

#### **Articolo 46 - Estinzione dell'autorizzazione**

1. Sono cause di estinzione della concessione:
  - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
2. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

#### **Articolo 47 - Rimozione della pubblicità**

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
3. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

## **Articolo 48 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità:
  - esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva;
  - risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione;
  - le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune;
  - per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.
2. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, intima nel processo verbale di contestazione e notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere alla cessazione del fatto illecito, alla rimozione dei mezzi pubblicitari ed il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede alla rimozione con addebito ai responsabili stessi delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi.
4. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
5. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
6. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
7. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge e dall'articolo 90 del presente regolamento per la specifica occupazione abusiva.

## **Articolo 49 - Presupposto del canone**

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a

migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

3. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

4. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.

### **Articolo 50 - Soggetto passivo**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 è tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### **Articolo 51 - Modalità di applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie**

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

2. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

7. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

8. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

## **Articolo 52 - Insegne d'esercizio**

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, e nelle pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività; l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

3. Si intendono insegne d'esercizio anche le insegne aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi nello stesso mezzo. Sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva.

## **Articolo 53 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari**

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie

pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

#### **Articolo 54 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati**

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

#### **Articolo 55 - Frecce direzionali – Pre-insegne**

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

#### **Articolo 56 - Locandine**

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

#### **Articolo 57 - Striscioni e gonfaloni**

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

#### **Articolo 58 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160/2019.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;

- c) maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
  - d) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - e) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - f) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera e), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera f) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

### **Articolo 59 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone per esposizione pubblicitaria, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in una unica categoria tariffaria, come riportato nell'Allegato "B" del presente Regolamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

### **Articolo 60 - Determinazione del canone**

1. Agli effetti dell'applicazione delle tariffe, il canone per l'esposizione pubblicitaria è distinto in:

- a) pubblicità soggetta al pagamento per anno solare di riferimento;
- b) pubblicità soggetta al pagamento per periodi inferiori all'anno solare.

2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.

Per le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.

3. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 30 giorni si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi.

4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

### **Articolo 61 - Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio preposto alla riscossione, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

#### **Articolo 62 - Dichiarazioni per particolari fattispecie**

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali,

gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

### **Articolo 63 - Pagamento del canone**

1. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. E' ammessa la possibilità del versamento in un massimo di quattro rate, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 300,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
3. Per gli anni successivi il canone annuale va corrisposto entro il 31 marzo di ciascun anno; per importi superiori ad Euro 300,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, aventi scadenza il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12,00 euro.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Il versamento del canone deve essere effettuato utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
7. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze. Pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### **Articolo 64 - Riduzioni del canone**

1. Sono previste le seguenti riduzioni:
  - a) è disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
  - b) è disposta la riduzione del canone del 80% per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora

l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici.

### **Articolo 65 - Esenzioni**

Sono esenti dal canone:

- 1) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- 2) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- 3) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- 4) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- 5) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- 6) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- 7) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- 8) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- 9) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

10) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

11) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

12) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

13) le esposizioni pubblicitarie realizzate per iniziative politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, effettuate per fini non economici e patrociniate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti.

## **TITOLO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Articolo 66 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 60 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. La tipologia, la destinazione, le caratteristiche tecniche, la disciplina generale di inserimento e le relative limitazioni, sono disciplinate dal vigente Piano Generale degli Impianti e ss. mm. e ii.

3. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- alle affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica: 15% di cui 10% riservato ai soggetti di cui all'art. 70 del presente regolamento con esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni;
- alle affissioni di natura commerciale: 75%.
- a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette: 10%

4. L'amministrazione comunale può affidare a terzi il servizio di pubblica affissione e defissione di manifesti su impianti comunali. Il Comune si riserva il controllo del canone versato e delle corrette modalità di svolgimento dell'attività affidata, nonché il controllo della tempestività e regolare affissione dei manifesti aventi finalità istituzionali, sociali e commerciali.

### **Articolo 67 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della relativa commissione che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

#### **Articolo 68 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune o al concessionario che provvede alla loro esecuzione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

#### **Articolo 69 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 70 del presente regolamento;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

## **Articolo 70 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) i manifesti realizzati per iniziative politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, effettuate per fini non economici e patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti.

## **Articolo 71 - Pagamento del diritto**

- 1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
- 2. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
- 3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

## **Articolo 72 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV relativo alla disciplina del canone pubblicitario, nonché quanto disposto con il Regolamento di attuazione del piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 218 del 22.12.2008.

## **TITOLO V - CANONE MERCATALE**

### **Articolo 73 - Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone si applica con riferimento al commercio su aree pubbliche effettuato nei mercati annuali, periodici, stagionali, straordinari, nelle fiere, nei posteggi isolati, nonché in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

### **Articolo 74 - Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento comunale del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.
2. Il pagamento del canone è condizione per il rilascio dei provvedimenti di concessione/autorizzazione. E' negata l'autorizzazione/concessione nel caso in cui il soggetto richiedente non sia in regola con il pagamento del canone per qualsiasi annualità e per qualsiasi occupazione. L'interessato può sanare la propria posizione versando il dovuto entro 15 giorni dal momento della presentazione della domanda di concessione/autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione, l'istanza viene rigettata.
3. Il subingresso nella concessione è ammesso solo a seguito di cessione dell'azienda commerciale. Fino al perfezionamento dell'atto di subingresso, il precedente concessionario sarà obbligato solidalmente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di

concessione. Tale obbligo si estende anche al pagamento del canone relativo all'intero anno in cui avviene il subentro. In ogni caso, non si effettuano rimborsi per le frazioni d'anno non godute.

4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

6. Nel caso di assegnatari giornalieri di posteggio, cd. "spuntisti" il pagamento del canone dovuto è condizione necessaria per l'occupazione del posteggio assegnato al momento della spunta.

## **Articolo 75 - Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche**

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di concessione di occupazione di suolo pubblico se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione comunali.

2. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel Piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso Piano.

3. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi, perché non assegnati o per assenza del concessionario, l'operatore che li occupa è tenuto al pagamento del canone dovuto per l'occupazione.

4. Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico a carattere giornaliero per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.

## **Articolo 76 - Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 190 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano, ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione al vantaggio ricavabile per l'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, riferito al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), e al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) è eseguita individuando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, nonché le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe già in vigore si intendono prorogati di anno in anno.

5. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

6. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

7. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

### **Articolo 77 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone mercatale, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Per tale finalità le strade e le altre aree pubbliche cittadine sono classificate in tre categorie tariffarie, come riportato nell'Allegato "A" del presente Regolamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione (almeno il 50%) di area occupata.

4. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe.

### **Articolo 78 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

### **Articolo 79 - Tipologie di occupazione in base alla durata**

1. Si considera permanente l'occupazione che si protrae per l'intero anno solare.

2. Si considera giornaliera l'occupazione che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.
3. Tutte le occupazioni di cui ai commi precedenti, sia che comportino sia che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da concessione.

### **Articolo 80 - Determinazione del canone occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

### **Articolo 81 - Determinazione del canone occupazioni temporanee**

1. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
3. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI, di cui ai commi 639, 667 e 668 della Legge n. 147/2013.

### **Articolo 82 - Occupazione abusiva**

1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni:
  - difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione;
  - che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione;
  - che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone.
2. In caso di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. il Comune dispone la rimozione dell'occupazione, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine di sette giorni per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione.
3. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecati al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.
4. Alle occupazioni realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone, relativo alla tipologia di occupazione, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le

occupazioni realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come giornaliero le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

5. Le occupazioni permanenti per le quali è impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono considerate decorrenti dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.

### **Articolo 83 – Riduzioni**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, alle occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata la riduzione del 30 per cento del canone dovuto.
2. Suddetta riduzione non si applica nel caso degli operatori alla spunta, cd. "spuntisti".
3. La tariffa è ridotta del 50% per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
4. Le riduzioni di cui sopra sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

### **Articolo 84 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Sono legittimati alla presentazione della domanda di concessione i soli titolari dell'autorizzazione commerciale, con esclusione delle fattispecie di affitto e comodato di ramo d'azienda.

### **Articolo 85 - Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo. È ammessa la possibilità del versamento in quattro rate aventi scadenza il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 300,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. È ammessa la possibilità del versamento in un massimo di quattro rate, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 300,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12,00 euro.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

8. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.

9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

## **TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI**

### **Articolo 86 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente regolamento a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 87 - Accertamento e riscossione coattiva**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive applicando la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### **Articolo 88 - Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

## **Articolo 89 - Ravvedimento Operoso**

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997.
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo dalla scadenza, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

## **Articolo 90 – Sanzioni**

1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
2. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente ovvero per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 1, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi di legge.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000, quantificata in Euro (100,00).
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n.689.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dall'articolo 16 del presente Regolamento.

8. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

9. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

### **Articolo 91 – Interessi**

1. La misura annua degli interessi di mora e di rimborso, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

### **Articolo 92 - Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari od inferiori a euro 12,00 per ciascun anno d'imposta.

4. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito, senza computo dei relativi interessi, con gli eventuali importi dovuti a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili.

### **Articolo 93 – Somme di modesto ammontare**

1. Non si procede al versamento in via ordinaria di somme, ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per ciascun anno d'imposta, come segue:

- per il canone per le occupazioni permanenti e temporanee e il canone di pubblicità per somme pari od inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta;
- per i diritti sulle pubbliche affissioni: euro 3,00;
- per il canone mercatale: euro 12,00.

2. Non si procede all'accertamento ed alla riscossione dei relativi crediti, qualora l'ammontare dovuto, escluse le sanzioni amministrative e gli interessi, non superi, per ciascun anno d'imposta, gli importi previsti dal comma precedente.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 94 - Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento potrà:

a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;

b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 13, commi 5 e 6.

5. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo, costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

6. Per il solo anno 2021 i canoni di cui al presente regolamento sono dovuti in acconto, da versare entro il 31.05.2021, sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della L. 27/12/2019, n. 160, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

7. L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento comunale.

8. Per il solo anno 2021 le scadenze delle quattro rate previste per il pagamento del canone per importi superiori ad euro 300,00 sono le seguenti: 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre.

## **Articolo 95 - Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, con conseguente disapplicazione di ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE<br/>OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E PER I MERCATI</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in tre categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 15 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup>.
5. La tariffa per le strade di 3<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup>.
6. Il canone è graduato a seconda dell'importanza della località ove avviene l'occupazione. A tale effetto gli spazi, le strade ed altre aree pubbliche, sono classificati come segue:
  - **1<sup>a</sup> categoria:** Piazza del Comune, Piazza del Podestà, Corso della Repubblica, Piazza Garibaldi, Via Cialdini (fino al numero civico 18 compreso);
  - **2<sup>a</sup> categoria:** tutte le altre piazze, larghi, vie (esclusi i vicoli) del centro urbano;
  - **3<sup>a</sup> categoria:** tutti i vicoli del centro urbano e le vie, spiazzi e larghi dell'abitato delle frazioni.

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allegato B - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE<br/>ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in un'unica categoria.
2. Alle strade od aree appartenenti a detta unica categoria viene applicata la tariffa STANDARD.